

La Cassazione in un caso di bancarotta fraudolenta e distruzione di documenti contabili

Ne bis in idem con limitazioni

Contestazione in unico procedimento? Doppia condanna

Pagina a cura
di STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Via libera alla duplice contestazione, in concorso, del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 comma 1 n. 1 e comma 2 l.f.) e del reato fiscale di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 dlgs 74/2000). Così si è espressa la quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza 22486/2020, osservando che, pur nella coincidenza delle due condotte materiali, si tratta di reati che offendono beni giuridici diversi e sono animati da un differente fine. Ma attenzione, perché questo vale se gli illeciti siano trattati congiuntamente nel medesimo procedimento; mentre se un soggetto sia già stato giudicato, con sentenza definitiva, per uno dei due reati, concernenti la stessa documentazione, l'esercizio dell'azione penale per l'altro reato è precluso.

Il caso. Nel caso di specie la Corte d'appello di Brescia aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato due imprenditori per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della Srl di cui erano risultati essere amministratori di fatto. Specificamente, secondo la ricostruzione operata in sentenza, i due imputati avevano distrutto dalla fallita beni sociali per oltre 700 milioni di lire e occultato le scritture sociali per impedire l'accertamento delle loro malefatte, poste in essere in un contesto associativo volto a frodare essenzialmente il fisco.

Contro la sentenza uno dei due imputati aveva proposto ricorso per cassazione, in cui lamentava primariamente la violazione del principio del ne bis in idem, per essere già stato giudicato e condannato, in relazione ai medesimi fatti, nell'ambito di altro procedimento avente a oggetto sia il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione degli illeciti tributari di cui agli artt. 2, 5, 8 dlgs 74/2000, attuati mediante la creazione di società (tra cui quella fallita) deputate a emettere fatture false, sia il reato di cui all'art. 10 dlgs 74/2000, per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultato in tutto o in parte le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

Il principio del ne bis in

La sentenza per punti

Cass. pen. n. 22486/2020	
Quesito	È possibile la duplice contestazione, in concorso, del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, c. 1, n. 1, e c. 2, L.F.) e del reato fiscale di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 dlgs 74/2000)?
Rilevanza della questione	Il quesito si pone in quanto la condotta materiale che integra il reato di bancarotta documentale può coincidere con quella sanzionata dall'art. 10 dlgs 74/2000, laddove prevedono entrambe l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili
Risposta della Cassazione	Sì, nulla osta alla duplice contestazione, perché si tratta di reati che: • offendono beni giuridici diversi • e sono animati da un differente fine ma i due reati devono essere contestati simultaneamente, nello stesso processo
Primo limite	Se un soggetto è già stato giudicato, con sentenza definitiva, in qualsiasi tribunale della Repubblica, per uno dei due reati, concernenti la medesima documentazione, l'azione penale non potrà essere esercitata per l'altro reato
Secondo limite	Nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, non può nemmeno essere promossa azione penale per un fatto e contro una persona per i quali vi sia già un processo pendente (anche se in fase o grado diversi)

idem. Dunque, si premette che la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso; ciò detto, la pronuncia spicca per l'argomentazione sull'annoso tema del ne bis in idem, venuto frequentemente all'attenzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, che in più occasioni ha tracciato i confini applicativi dell'art. 649 c.p.p. per cui «L'imputato prosciolti o condannati con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze».

E sono proprio tali precedenti giurisprudenziali a essere stati richiamati dalla Cassazione anche per dirimere la querelle del caso concreto. Si è pertanto ricordato come le Sezioni unite hanno chiarito che, ai fini della preclusione, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Cass. n. 34655/2005).

Sull'art. 649 c.p.p. si è espressa altresì la Corte costituzionale (sentenza n.

200/2016), statuendo che «il fatto» è il medesimo anche quando sussiste un concorso c.d. formale (che in altre parole significa che il soggetto con una sola azione commette più reati) tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

Inoltre, si noti che quale corollario del principio del ne bis in idem la sopracitata giurisprudenza della Cassazione vieta allo stesso giudice non solo di condannare, ma anche di giudicare nuovamente la persona per lo stesso fatto: dunque, non può nemmeno essere promossa azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero.

La bancarotta patrimoniale. Facendo applicazione di tali criteri al caso in commento, la quinta sezione penale ha ritenuto che non sussiste alcuna identità del fatto tra il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione degli illeciti tributari di cui agli artt. 2, 5,

8 e 10 dlgs 74/2000 e il reato di bancarotta patrimoniale.

Infatti, le violazioni fiscali contestate nel caso di specie non presentano punti di contatto con la bancarotta fraudolenta patrimoniale, giacché né l'indicazione (nelle dichiarazioni annuali presentate ai

La giurisprudenza della Cassazione vieta allo stesso giudice non solo di condannare, ma anche di giudicare nuovamente la persona per lo stesso fatto: dunque, non può nemmeno essere promossa azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente

fini Irpef o Iva) di elementi passivi fittizi, né l'omessa presentazione della dichiarazione, né l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, né l'occultamento della contabilità hanno elementi in comune con la distrazione delle risorse societarie, rilevante per la bancarotta patrimoniale, trattandosi di condotte materialmente diverse (sopra, peraltro, da un diverso fine illecito: l'evasione del fisco, a vantaggio delle società amministrate, nei reati tributari; il depauperamento della garanzia dei creditori, nella bancarotta patrimoniale).

La bancarotta documen-

tale. Più articolato il discorso con riferimento alla bancarotta documentale, poiché la Corte ha riconosciuto che la condotta materiale può coincidere con quella sanzionata dall'art. 10 dlgs 74/2000, laddove prevedono entrambe l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili.

Tuttavia, in primo luogo, la Cassazione ha osservato che, anche laddove si tratti dei medesimi documenti, nulla osta alla contestazione, nello stesso processo, di entrambi i reati, poiché offendono beni giuridici diversi e sono animati da un differente fine (Cass., n. 11049/2017 e n. 35591/2017).

A opposta soluzione si deve invece pervenire, alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza di cui sopra, allorché un soggetto sia già stato giudicato, con sentenza definitiva, in qualsiasi tribunale della Repubblica, per uno dei due reati suddetti, concernenti la stessa documentazione; infatti, in quel caso l'azione penale non potrà essere esercitata per l'altro reato e, se anche ciò avvenga, dovrà essere dichiarata improcedibile, ovvero, se vi è stata condanna, la seconda pronuncia annullata in sede esecutiva. Inoltre, nella stessa sede giudiziaria e a iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero una nuova azione non potrà essere promossa per uno dei due reati in questione, allorché sia già pendente processo per lo «stesso fatto», diversamente qualificato, in quanto l'ufficio ha già esaurito il potere a lui conferito, sul fatto, dall'ordinamento.

La decisione. Nel caso di specie, tuttavia, queste ultime considerazioni non hanno potuto operare in quanto il reato di cui all'art. 10 dlgs 74 del 2000, oggetto di altro procedimento rispetto a quello per bancarotta, concerneva la distruzione di documenti diversi da quelli considerati con riferimento al reato fallimentare, evenienza possibile perché la normativa fallimentare si riferisce a tutte le scritture necessarie a ricostruire l'andamento economico e finanziario dell'impresa e all'individuazione dei crediti e dei debiti, mentre quella tributaria si riferisce a quelle «di cui è obbligatoria la conservazione», il cui occultamento non consente la «ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Da qui il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.